



Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE

INDICE

Articolo 1 - Definizione

Articolo 2 – Ambito di Applicazione

Articolo 3 – Soggetti coinvolti nelle procedure di controllo e relativi ruoli

Articolo 4 – Periodicità

Articolo 5 – Fasi del controllo di gestione

Articolo 6 – Definizione degli obiettivi gestionali

Articolo 7 – Monitoraggio di servizi e procedimenti

Articolo 8 – Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n. 09 del 16.01.2013

In vigore dal 16 gennaio 2013

Articolo 1 – Definizione

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell'ente, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi gestionali programmati dagli organi politici e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, verificare l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

2. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

a) per efficienza, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi, misurata in linea generale dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo;

b) per efficacia, la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, determinata dalla coerenza tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati;

c) per economicità, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso l'utilizzo razionale ed efficiente di strumenti e procedure.

3. Il presente regolamento si applica anche ai comuni già aderenti alla gestione associata sul controllo di gestione.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'Ente, ma può essere maggiormente approfondito in ordine a determinati servizi o procedimenti, indicati dal Consiglio o dalla Giunta o proposti dell'Osservatorio sui Servizi.¹ In particolare, compete alla Giunta dell'Unione, in quanto organo di coordinamento politico del sistema Unione-Comuni, la determinazione di quei servizi o procedimenti che, pur non rientranti nelle funzioni attribuite all'Unione, si intende sottoporre al controllo.

2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi o centri di costo, verificando per ciascun ambito sottoposto ad analisi i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

Articolo 3 – Soggetti coinvolti nelle procedure di controllo e relativi ruoli

1. Partecipano all'attività di controllo:

- a) il Direttore generale dell'Unione, che organizza e dirige l'attività di controllo e ne è responsabile;
- b) il Servizio finanziario dell'Unione, con compiti di gestione operativa;
- c) i Servizi finanziari e i settori coinvolti dei comuni aderenti alla gestione associata, deputati a fornire i dati e le informazioni richieste per l'attività di controllo, nonché a partecipare al Comitato di Coordinamento tecnico generale²;

¹ L'Osservatorio sui servizi, che rivolge la propria attività ai servizi e alle funzioni attribuite alla competenza dell'Unione, è composto da:

- un Sindaco membro della giunta dell'Unione, con funzioni di Presidente;
 - Direttore Generale dell'Unione;
 - 2 Segretari o Responsabili con qualifica dirigenziale nell'ambito dell'Area Affari Generali e simili, dei comuni aderenti all'Unione;
 - un esperto esterno individuato tra i 3 componenti esterni del Comitato di Valutazione;
 - 2 rappresentanti delle associazioni dei consumatori con il maggior numero di iscritti sul territorio della Valdera;
 - 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali del pubblico impiego maggiormente rappresentative sul territorio;
 - 2 rappresentanti dei lavoratori dell'Unione, espressi dalla base e provenienti dalle due sedi con maggior numero di dipendenti;
 - 3 rappresentanti delle associazioni di categoria del settore industria e servizi;
 - un rappresentante delle associazioni di promozione sociale a tutela degli utenti.
- Partecipa ai lavori anche una rappresentanza del Consiglio dell'Unione.

² Il Comitato di Coordinamento Generale, previsto dall'art. 41 dello Statuto dell'Unione, è composto da:

- a. direttore generale dell'Unione o suo delegato;
- b. segretario comunale o altra figura apicale individuata dal comune;
- c. dirigenti e/o responsabili di servizio dell'unione e dei comuni (componente non obbligatoria e variabile in rapporto alle materie di volta in volta trattate).

- d) il Comitato di Valutazione³, con compiti di direzione tecnica e analisi dei dati raccolti;
- e) il Comitato di Coordinamento generale, per la risoluzione delle problematiche connesse all'attività di controllo e per la valutazione delle evidenze risultanti da un punto di vista interno al sistema amministrativo Unione-comuni.
- f) l'Osservatorio sui Servizi, per il concorso agli indirizzi sullo svolgimento del controllo e la valutazione delle evidenze risultanti da un punto di vista esterno all'organizzazione.

Articolo 4 – Periodicità

1. La verifica sull'andamento della gestione operativa attraverso il controllo di gestione si svolge con cadenza semestrale e precisamente:
 - a) nel bimestre febbraio-marzo, relativamente all'andamento della gestione dei servizi/centri di costo osservati nell'esercizio terminato al 31 dicembre precedente;
 - b) nel bimestre agosto-settembre relativamente all'andamento della gestione dei servizi/centri di costo osservati nell'arco temporale gennaio-giugno dell'esercizio in corso.
2. L'individuazione dei servizi o procedimenti da sottoporre ad analisi più approfondita viene effettuata all'inizio dell'esercizio, in linea generale contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione e dei relativi allegati.
3. Nei termini previsti dalla legge, il Responsabile del Servizio Finanziario trasmette il referto conclusivo sulla gestione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Articolo 5 – Fasi del controllo di gestione

1. Il controllo della gestione operativa si sviluppa attraverso le seguenti fasi:
 - a. fase di definizione degli obiettivi e degli indicatori;
 - b. raccolta dei dati e verifica intermedia sull'andamento della gestione;
 - c. raccolta dei dati e verifica finale sull'andamento della gestione nell'esercizio.
2. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta, tra l'altro, rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7, del TUEL.
3. Entro dieci giorni dalla chiusura dell'attività di controllo relativa all'esercizio concluso, il direttore generale trasmette il referto sulla gestione ai Dirigenti, ai responsabili di servizio, alla giunta e ai capigruppo consiliari.

Articolo 6 – Definizione degli obiettivi gestionali

1. Il Piano Esecutivo di Gestione, comprendente il Piano degli obiettivi ed il Piano della Performance, prevede obiettivi chiaramente definiti per ciascuna Area o Settore organizzativo.
2. Ciascun obiettivo deve possedere ove possibile le caratteristiche seguenti:
 - a. l'obiettivo deve poter essere misurabile, attraverso appositi indicatori da specificare nell'ambito del PEG;
 - b. l'obiettivo deve essere perseguibile, quindi fattibile e realistico;
 - c. l'obiettivo deve avere una scadenza, deve cioè poter essere realizzato entro un termine certo.
3. Gli obiettivi gestionali sono definiti autonomamente da ciascun ente; gli indicatori di gestione, sono esaminati e valutati nell'ambito del Comitato di Valutazione e, per quanto possibile, definiti uniformemente da tutti gli enti partecipanti alla gestione associata.

³Il **Comitato di Valutazione** è composto da:

- Direttore generale dell'Unione, con funzioni di presidente;
- Segretari Comunali e Segretario dell'Unione;
- Responsabili con qualifica dirigenziale nell'ambito dell'Area Affari Generali o assimilate.
- 3 esperti esterni alle Amministrazioni, dotati di requisiti di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione delle performance e del personale, del controllo di gestione.

Articolo 7 – Monitoraggio di servizi e procedimenti

1. La Direzione Generale predispone per l'Unione un apposito progetto di PEG per il controllo gestionale dei servizi o procedimenti di cui è richiesta la sottoposizione ad analisi approfondita dagli organi politici, in modo che vengano evidenziate le risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività di controllo.
2. Una volta approvato il PEG, il Direttore Generale procede alla convocazione del Comitato di Valutazione, cui compete la direzione tecnica del processo di controllo, e compie tutte le azioni necessarie al regolare svolgimento dell'attività di controllo.
3. Il monitoraggio è effettuato, ove possibile, raffrontando le risultanze di quanto rilevato negli enti con indicatori diacronici (serie temporali) e sincronici (raffronti tra enti analoghi).

Articolo 8 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
3. Nel rispetto dei principi e degli obblighi sulla trasparenza ed accessibilità degli atti della pubblica amministrazione, il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Unione Valdera.